

Allegato alla deliberazione del Consiglio camerale n. 4 del 29 gennaio 2016

REGOLAMENTO PER L'USO DELLE SALE CONVEGNI E DELLA SALA DEGUSTAZIONE OLI DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI NUORO

ART 1

Le sale convegni, site al 2° e al 3° piano dell'immobile camerale, in Via Papandrea n. 8 in Nuoro, e la sala di degustazione degli oli sita al 4° piano dello stesso immobile, sono adibite, prioritariamente all'attività dell'Ente e degli organismi istituzionali ad esso collegati e, quando disponibili, possono essere utilizzate da altri soggetti per lo svolgimento di manifestazioni di prevalente carattere economico, esclusa ogni iniziativa di tipo commerciale, politico, religioso, o sportivo.

ART. 2

Le sale vengono gestite dal Dirigente responsabile dell'Area Amministrativa contabile.

L'uso viene concesso – tenuto conto delle priorità istituzionali della Camera di Commercio, di rappresentanza economica e dei principali Enti – in rapporto all'ordine di presentazione delle domande, nonché dell'importanza della manifestazione, valutati anche gli scopi economici che essa riveste.

La concessione è disposta dal Presidente o, per delega, dal Segretario Generale.

ART. 3

Le domande, intese ad ottenere l'uso della sala, con l'indicazione dell'eventuale uso di impianti speciali (traduzione, proiezioni, etc.) con la descrizione della manifestazione da effettuare, del nominativo della persona responsabile della manifestazione stessa, nonché del periodo e dell'orario preciso in cui si chiede di impegnare le sale, dovranno pervenire alla Camera di Commercio almeno 15 giorni prima della data prescelta.

ART. 4

Il costo a carico del richiedente è fissato nelle seguenti misure:

- per l'uso dalla sala convegni al 3° piano: € 150,00 per mezza giornata e € 180,00 per l'intera giornata;
- per l'uso della sala convegni al 2° piano: € 100,00 per mezza giornata e € 130,00 per l'intera giornata;
- per l'uso della sala degustazione oli: € 50,00 per mezza giornata e € 75,00 per l'intera giornata;

Il predetto costo per l'uso delle sale camerali è da considerarsi a titolo di rimborso spese sostenute dall'Ente per la gestione delle tre strutture e verrà determinato annualmente in sede di compilazione del bilancio di previsione.



ART.5

Il concessionario ha l'obbligo di osservare scrupolosamente le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia, con speciale riguardo alle norme generali eventualmente stabilite dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ed in particolare è tenuto:

- a) a non superare la capienza massima della sala;
- b) ad assicurare durante la manifestazione la presenza permanente in sala di personale addetto alla sorveglianza in numero sufficiente e comunque non inferiore a due;
- c) a far rispettare il divieto assoluto di fumare in sala e nei locali adiacenti;
- d) ad evitare tassativamente di installare strutture, infissi ed altre opere che possono danneggiare l'ambiente (pedane, cabine di regia, ponti, pavimenti, fori, arredi, etc.);
- e) a garantire l'uso più corretto e rispettoso della sala, dei servizi, degli arredi e degli spazi messi a disposizione per la manifestazione;
- f) a provvedere alla regolarizzazione di tutte le tasse imposte e diritti (quali SIAE, etc.);
- g) a osservare le prescrizioni degli Organi di Pubblica Sicurezza e VV.FF. e delle Autorità competenti.

ART. 6

Gli eventuali permessi necessari per lo svolgimento delle manifestazioni programmate dovranno essere richiesti direttamente da parte del concessionario il quale dovrà assumersi tutti gli oneri fiscali connessi.

Egli è responsabile di ogni danno, tanto se personalmente imputabile quanto se prodotto da terzi, avendo l'obbligo della vigilanza e della custodia delle persone e delle cose.

Ha pertanto l'onere e la responsabilità civile verso chiunque, ed è pure responsabile del comportamento del pubblico.

La Camera di Commercio sarà quindi sollevata da ogni responsabilità per danni, furti, smarrimenti, incidenti o inconvenienti di qualsiasi genere o natura che dovessero derivare a persone o cose tanto all'interno quanto all'esterno delle sale.

ART. 7

Il concessionario, salvo determinazione contraria della Camera di Commercio, dovrà provvedere direttamente, e a proprie spese, alla presenza del personale addetto ai servizi necessari alla singola manifestazione, rivolgendosi alle ditte di fiducia indicate dalla Camera e quindi all'immediato sgombero e ripristino delle sale, previo accordo con gli uffici della Camera stessa.

ART. 8

Sono soggette a specifica ed esclusiva autorizzazione della Camera di Commercio l'effettuazione delle riprese televisive e radiofoniche o registrazioni che restano comunque a carico del concessionario.



ART. 9

La Camera di Commercio si riserva di sospendere o rinviare, a suo insindacabile giudizio, la concessione della sala, con preavviso di otto giorni, scritto o verbale. Nessuna azione di rivalsa potrà inoltre essere esercitata nei confronti della Camera di Commercio in caso di sospensione delle manifestazioni in conseguenza di guasti agli impianti e per causa di forza maggiore.

ART. 10

Per quanto non contemplato dal presente regolamento ogni decisione sarà rimessa alla Giunta della Camera di Commercio.

ART. 11

Capienza attuale delle sale della Camera:

- saletta del 2° piano: n. 53 posti
- salone del 3° piano: n. 178 posti
- sala di degustazione oli n. 12 posti

ART. 12

Tenuto conto delle particolari finalità socio-economiche dell'Ente camerale, le Associazione rappresentative di categorie economiche provinciali sono esentate dal pagamento del rimborso spese di cui all'art. 4 del regolamento.

Il Presidente inoltre, per particolari finalità pubbliche, potrà disporre per l'esenzione del pagamento di cui all'art. 4 del regolamento, entità socio economiche provinciale e/o regionali diverse da quelle di cui al comma precedente.

Mensilmente la Giunta dovrà essere informata dell'utilizzo delle sale.